

5074 / 17

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

**DOTT. STEFANO ROSA** **PRESIDENTE**

**DOTT.SSA ANGELINA A. BALDISSERA** **GIUDICE**

**DOTT. STEFANO FRANCHIONI** **GIUDICE REL.**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di reclamo *ex* 2192  
c.c. rubricato al n. r.g. 5074/2017 V.G., promosso da

**Marco Maria Bava**

-ricorrente-

rappresentato e difeso dall'avv. Guido Doria, elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 42

nei confronti di

**CCIAA-Registro Imprese di Brescia**

-resistente-

non costituita

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con comunicazione inviata al Registro delle Imprese di Brescia il  
12.05.2016 Marco Maria Bava, quale "cessato presidente del collegio  
sindacale di Structo s.p.a. in liquidazione", chiedeva che "il Registro delle  
Imprese di Brescia [prendesse] atto delle dimissioni rassegnate dall'intero  
collegio sindacale allora in carica [sindaci effettivi e supplenti] con lettere  
del 09.01.2012, ricevute dal liquidatore della società in pari data" e che



annotasse pertanto “la cessazione del collegio sindacale”, aggiornando così “la situazione della società”.

Rilevata l’inerzia del liquidatore di Structò, il quale, sebbene sollecitato dalla CCIAA-reg. imprese, ometteva di comunicare a quest’ultima la cessazione dei sindaci, il conservatore del registro imprese chiedeva al giudice del registro di pronunciarsi in merito.

Con decreto del 30.06.2016 (comunicata all’istante il 18.09.2017) il giudice dichiarava non luogo a provvedere con la seguente motivazione: “Si ribadisce la sussistenza del regime di prorogatio, anche nel caso di dimissioni del c.s.. I sindaci cesseranno dall’incarico solo ad avvenuta sostituzione”.

Contro detta pronuncia propone reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. Marco Maria Bava, chiedendo al tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare la cessazione per rinuncia del collegio sindacale di Structo s.p.a. in liquidazione a decorrere dal 09.01.2012 e, per l’effetto, ordinare al registro delle imprese di Brescia l’annotazione della predetta cessazione e l’aggiornamento dei dati della società. Secondo la tesi del reclamante infatti, alla luce della più recente giurisprudenza di merito e degli orientamenti consolidatisi in seno al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, dovrebbe ormai ritenersi pacifica la non applicabilità dell’istituto della *prorogatio* ai sindaci che siano cessati dalla carica a seguito di rinuncia alla stessa.

All’udienza del 01.12.2017 i funzionari della CCIAA depositavano brevi note del conservatore del registro delle imprese di Brescia, secondo cui, alla



luce della recente sentenza della Corte di cassazione n. 9416 del 2017, il ricorso di Bava non sarebbe accoglibile.


\*\*\*

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Sulla questione della *prorogatio* dei sindaci dimissionari si registrano due indirizzi interpretativi. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (citato dal reclamante), nel caso di rinuncia all'incarico da parte dell'organo di controllo non potrebbe operare l'istituto della *prorogatio* previsto dall'art. 2385 c.c. con riferimento agli amministratori: ciò in quanto l'art. 2400, primo comma c.c. ha codificato la *prorogatio* dei sindaci per la sola ipotesi di cessazione dell'incarico per scadenza del termine; l'applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. sarebbe peraltro da escludersi anche in considerazione della differenza di funzioni tra organo amministrativo e di controllo e della intrinseca discontinuità di quelle proprie di quest'ultimo.

Secondo altro orientamento, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'incarico da parte del sindaco di società di capitali avrebbe effetti immediati solo quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente, mentre ove ciò non sia possibile (come nel caso in esame), dovrebbe applicarsi analogicamente la disciplina sulla proroga dettata dall'art. 2385 c.c., esistendo un'esigenza di continuità dell'organo di controllo del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo amministrativo (da ultimo Cass. civ., 12.04.2017, n. 9416; conf. Cass. civ., 09.10.1986, n. 5928 e Cass. civ., 18.01.2005, n. 941).

Il tribunale ribadisce la propria adesione a tale secondo orientamento.



Va innanzitutto rilevato come la stessa previsione della necessaria nomina di sindaci supplenti sia evidente espressione di un'esigenza di continuità dell'organo di controllo, esigenza di continuità che comunque traspare con chiarezza dal complesso delle norme contenute nel codice civile: i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo (art. 2403 *bis* c.c.); nel caso di cessazione dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, hanno il dovere di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386, quinto comma c.c.); possono deliberare l'azione sociale di responsabilità (art. 2393, terzo comma c.c.); in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, hanno il dovere di convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2406, primo comma c.c.); possono convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 secondo comma c.c.); qualora l'assemblea non provveda, hanno il dovere di rivolgersi al tribunale per la riduzione del capitale sociale nelle ipotesi di acquisto di azioni proprie o della società controllante (artt. 2357, quarto comma e 2359 *ter*, secondo comma c.c.), come pure nell'ipotesi di perdite tali da intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore ad un terzo (art. 2446, comma secondo c.c.); hanno il potere di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c., il cui mancato esercizio può dare luogo a responsabilità.





Il legislatore si è dunque preoccupato di garantire una presenza costante del collegio sindacale nelle vicende sociali, confutando l'ammissibilità e la sufficienza di un controllo episodico: in altre parole, l'organo di controllo deve poter esercitare in maniera continuativa le proprie funzioni, non essendo, l'attività di vigilanza, suscettibile di interruzioni o di menomazioni. Nel quadro sopra descritto, anche la *ratio* dell'art. 2400, primo comma c.c. sembra essere quella di non creare soluzioni di continuità nell'attività del collegio sindacale. La tesi per cui la mancata espressa previsione della proroga nel caso di dimissioni sarebbe da intendersi come volontà del legislatore di prevedere l'efficacia immediata delle dimissioni stesse, pare eccessivamente restrittiva e frutto di un canone interpretativo formalistico (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) in contrasto con l'assetto sistematico sopra tratteggiato, privilegiando - inspiegabilmente solo per l'ipotesi di dimissioni - l'interesse del singolo (il sindaco dimissionario) a scapito di quello della società e della collettività dei creditori: parrebbe difficilmente comprensibile infatti una disciplina che prescriva la *prorogatio* nell'ipotesi in cui la cessazione dei sindaci può essere prevista con largo anticipo (scadenza del termine) e non in quella di cessazione del sindaco per rinuncia, la quale è maggiormente in grado di cogliere alla sprovvista gli organi amministrativi e determinare un pericoloso vuoto di competenze.

Alla luce di quanto sopra nel caso in esame deve dunque ritenersi operante il regime di *prorogatio* dei sindaci. Il reclamo va pertanto rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione della CCIAA-Reg. Imprese.

P.Q.M.




Il tribunale rigetta il reclamo proposto da Marco Maria Bava, confermando  
il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Brescia, camera di consiglio del 01.12.2017

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the text 'Il Presidente'.

